STATUTO DEL COMUNE DI POFI

TITOLO I

Principi Generali

Art. 1 Il Comune di Pofi

- Il Comune di Pofi ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, ammistrativa, impositiva e finanziaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dalle leggi di coordinamento della finanza pubblica, dal proprio statuto e dai propri regolamenti. E' Ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà. Valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti locali.
- Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.
- E' titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con leggi dello Stato e della Regione, secondo il principio della sussidiarietà. Svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

L'esercizio di funzioni amministrative a livello locale è organizzato della Regione, attraverso il Comune e la Provincia, ai sensi dell'art. 117 – 1° e 2° comma e dell'art. 118 - 1° comma della Costituzione, ferme restando le funzioni che attengano ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori.

Art. 2

Finalità

Il Comune promuove unitariamente gli interessi della intera sua Comunità.

Al fine di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, il Comune si impegna a concorrere al progresso e particolarmente alla tutela ed al rispetto dei diritti e della dignità della persona.

Il Comune considera l'assetto ordinato del proprio territorio in funzione della protezione della natura, della tutela della salute onde favorire le condizioni di vita più equilibrata ed armoniche della propria comunità: a tal fine, provvede al controllo ed alla cura costante di fontane e corsi d'acqua, con riguardo particolare alla salvaguardia del patrimonio boschivo, ritenendolo preziosa risorsa ambientale e patrimonio essenziale della intera sua comunità.

In particolare salvaguarda l'ambiente e valorizza le risorse archeologiche, storico-artistiche, culturali e turistiche di Pofi.

Favorisce le attività economiche tradizionali come quella agricola e soprattutto ortofrutticola, florovivaistica e viticola, agevolando la realizzazione di strutture atte a favorire e migliorare la produzione; incoraggia le nuove forme di attività economiche e produttive ed i nuovi mestieri.

Il Comune promuove e favorisce la pari opportunità tra uomo e donna e più in generale persegue la affermazione sempre più piena dei valori e dei diritti umani anche fuori del territorio comunale.

Considera la famiglia, il nucleo fondamentale della società e si impegna alla sua permanente tutela e valorizzazione.

- Il Comune tutela e preserva le tradizioni popolari con particolare riferimento alla Festa del Patrono, alla Sacra rappresentazione del Venerdì Santo, si impegna al mantenimento della tradizione folkloristica ed incoraggia la passione della musica e del teatro sempre vive nel territorio comunale.
- Il Comune tutela ed incentiva la diffusione e la pratica delle attività sportive in tutte le sue forme ed espressioni, dalla attività fisico-ricreativa a quella competitivo-agonistica attraverso la creazione di servizi per lo sport, avendo particolare attenzione agli impianti ed alla tutela sanitaria.

Art. 3 Territorio e Sede Comunale

Il territorio del Comune si estende per Kmq. 30 circa e confina con i Comuni di Castro dei Volsci, Ceprano, Ripi, Amara e Ceccano.

Il Palazzo Civico, sede del Comune, è ubicato in Piazza S. Maria.

Le adunanze degli organi elettivi si svolgono nella sede comunale; in casi eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 4 Stemma e Gonfalone

Negli atti e nel sigillo il Comune si identifica con il simbolo che segue: scudo sormontato da corona, con serpente attorcigliato ad una quercia.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco si può esibire il Gonfalone comunale.

Sono vietati l'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali.

Art. 5 Albo Pretorio

Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

La pubblicazione curata dal Responsabile del Servizio comprendente l'ufficio Albo pretorio o da un suo delegato, deve assicurare a tutti i cittadini l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Art. 6 Partecipazione e trasparenza

Il Comune assicura la partecipazione più ampia dei cittadini all'esercizio delle funzioni proprie; incoraggia altresì la partecipazione dei cittadini alla attività dello Stato, della Regione Lazio, della Amministrazione Provinciale di Frosinone e degli Enti sovracomunali. A questi fini, il Comune si impegna a favorire la più adeguata informazione dei cittadini sulla attività di detti Enti.

Il Comune ispira la propria azione amministrativa al criterio della trasparenza adottando altresì il metodo della programmazione ed il principio della economicità, della efficacia e della efficienza, nonchè della pubblicità e del massimo snellimento delle procedure. con le modalità ed i termini previsti dalle leggi vigenti in materia di procedimento amministrativo e dell'apposito regolamento comunale.

Il Comune infine, negli atti per i quali è richiesta la notificazione, indicherà il termine e l'Autorità cui rivolgere l'eventuale ricorso.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 7 Diritto dell'informazione

Il Comune garantisce l'informazione sugli atti e provvedimenti comunali allo scopo di favorire la piena partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica.

I documenti del Comune sono pubblici salve le eccezioni di legge e i casi di temporanea e motivata riservatezza dichiarata dal Sindaco, nel rispetto delle leggi vigenti e del regolamento comunale in materia di accesso agli atti amministrativi e sono a disposizione degli aventi diritto

Le ulteriori modalità con cui garantisce l'accesso ai documenti amministrativi sono stabilite nell'apposito regolamento comunale nel rispetto della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Comune favorisce ed incoraggia la partecipazione popolare, sull'andamento delle attività comunali, mediante, dibattiti, conferenze, incontri.

La partecipazione sarà regolamentata da apposito regolamento.

Art. 8 Istanze

I cittadini, sia singoli che associati, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni circa specifici aspetti dell'attività amministrativa.

Al Sindaco o ai responsabili degli uffici e dei servizi secondo le rispettive competenze a seconda della natura politica o gestionale dell'argomento sollevato, spetta di fornire la risposta all'istanza entro il termine massimo di trenta giorni.

Art. 9 Petizioni

Per esporre comuni necessità ovvero al fine di sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale, è riconosciuto a tutti i cittadini il diritto di rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione.

La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione; se il predetto termine non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio Comunale chiedendo al Sindaco le ragioni del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

Ai soggetti proponenti deve essere data comunicazione del provvedimento che chiude la procedura.

Art. 10 Proposte

I cittadini in numero non inferiore a 50 possono avanzare al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi. Il Sindaco, deve inserirle tra gli argomenti all'o.d.g. della seduta dell'organo competente da convocarsi tra il ventesimo ed il quarantesimo giorno dalla data di presentazione della proposta. La proposta deve essere redatta in articoli specifici oppure sotto forma di deliberazione corredata dal parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile dei servizi finanziari.

I proponenti, per gli aspetti tecnici, possono avvalersi degli uffici comunali.

Il Sindaco deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 20 giorni dalla

presentazione della proposta.

Tra il Sindaco ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale da parte dell'organo competente, per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Le proposte di iniziativa popolare non possono essere avanzate in materia di revisione dello Statuto, tributi e bilancio, espropriazione per pubblica utilità, designazione e nomine.

Art. 11 L'azione popolare

Ciascun elettore può far valere, , in sede di contenzioso, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso salvo che il Comune abbia aderito.

Art. 12 Partecipazione al procedimento amministrativo

Il Comune garantisce la partecipazione al procedimento amministrativo al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione dell'Ente.

Nell'apposito vigente regolamento vengono definite le modalità con cui gli interessati possono far valere i diritti e le prerogative di cui al presente articolo.

Art. 13 Libere forme associative e volontariato

Il Comune favorisce a valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicura la loro partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantisce il loro accesso alle strutture ed ai servizi comunali

La concessione di finanziamenti e benefici economici alle associazioni è disciplinata dal vigente regolamento.

Il Comune può promuovere ed istituire la consulta delle associazioni, nonchè delle associazioni di consumatori ed utenti anche al fine di determinare gli indirizzi per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici della pubblica amministrazione; consente inoltre ad associazioni e società sportive di partecipare alla programmazione ed alla gestione dei servizi per lo sport.

Nell'apposito regolamento sulla partecipazione popolare saranno definite le modalità relative alla istituzione e funzionamento della consulta.

Art. 14 La consultazione dei cittadini Il Consiglio Comunale, anche su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, su proposte che rivestano per gli stessi particolare importanza.

La consultazione viene effettuata mediante l'indizione di assemblee, nelle quali i cittadini interessati esprimono le loro opinioni o proposte.

Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità relative alla consultazione di cui sopra.

Art. 15

Azione referendaria

Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

Non possono essere indetti referendum:

- a) in materia di tributi locali e tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

I soggetti promotori del referendum possono essere;

- a) il 25% del corpo elettorale per i referendum abrogativi;
- b) il 20% del corpo elettorale per i referendum propositivi e consultivi;
- c) il consiglio comunale con deliberazione approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 16 Disciplina del Referendum

Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

In particolare il regolamento prevede:

- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Il quesito sottoposto a referendum abrogativo è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se si è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

Il quesito sottoposto a referendum consultivo e propositivo è valido se alla consultazione ha partecipato almeno il 35% degli aventi diritto.

Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Entro lo stesso termine se non è stato raggiunto il quorum, il Sindaco ha facoltà di proporre ugualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

Nel caso in cui la proposta, sottoposta a Referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Il titolo secondo – La partecipazione popolare – sarà regolamentata da apposito regolamento (dall'art. 7 all'art. 16)

Art. 17. Il Difensore Civico

Può essere istituito nel Comune l'ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.

Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con altri comuni o con la Provincia di Frosinone per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico. L'organizzazione, le funzioni ed i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo è inseriti nell'apposito regolamento.

Nel caso di istituzione autonoma dell'Ufficio del Difensore Civico, quest'ultimo è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. All'Ufficio del Difensore civico è preposta una persona che, per preparazione ed esperienza, offra garanzie di competenza, indipendenza ed obiettività di giudizio.

Titolo III

(Consiglio, Giunta e Sindaco)

Art. 18 Gli Organi del Comune

Gli organi del Comune sono il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco.

Art. 19. Il Consiglio Comunale

L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolati dalla legge.

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale, e rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo della sua applicazione.

Il Consiglio esercita le potestà e le competenze ad esso espressamente conferite dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabilite nel presente statuto e nelle norme regolamentari. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai finì di assicurare la corretta gestione amministrativa e imparzialità.

Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei e delle attività del consiglio. Le funzioni vicarie del presidente del Consiglio sono esercitate dal Vice Sindaco, in assenza di quest'ultimo e del sindaco, dagli assessori secondo l'ordine di anzianità rappresentato dall'età.

Le competenze del Consiglio Comunale sono stabilite dalla legge 8.6.1990 n. 142 e legge 21.8.1999 n. 265 e successive modifiche e integrazioni.

Quando il consiglio è chiamato dalla legge, dallo statuto o da convenzione, ha nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alla minoranza

Art. 20 Consiglieri Comunali – Convalida – Programma di governo

I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

Hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e possono formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni.

I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti, aziende, istituzioni e società che gestiscono servizi pubblici locali notizie, informazioni e copie di atti e documenti necessari all'espletamento delle loro funzioni senza che possa essere opposto ad essi il segreto d'ufficio, con le modalità e i limiti fissati dal regolamento.

La mancata partecipazione a tre sedute consecutive nell'anno solare, senza giustificato motivo, da luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti commessi all'espletamento del proprio mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge .

Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 TU approvato con DPR 16 maggio 1960 n. 570.

Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio, la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.

Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna al presidente del Consiglio ed ai capigruppo Consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con votazione.

Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

La verifica da parte del consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del D.lgvo 25.02.95 n. 77.

Art. 21 Commissioni

Il Consiglio istituisce nel suo seno, commissioni consultive permanenti e commissioni speciali, con criterio proporzionale.

Le Commissioni consiliari permanenti sono previste in numero di quattro ed hanno competenza rispettivamente nelle seguenti materie: bilancio e finanza comunale; urbanistica e lavori pubblici; servizi sociali e culturali; sport, turismo e pubblica istruzione.

Per l'esame di specifici argomenti le commissioni hanno la facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei Responsabili degli Uffici Comunali nonché di rappresentanti di organismi associativi e di forze politiche, economiche e sociali.

Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni senza diritto di voto; ogni qualvolta lo richiedano, essi debbono essere sentiti dalle Commissioni.

La composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono stabilite nel regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.

Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.

La costituzione di commissioni speciali piò essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

La commissione speciale, insediata dal presidente del Consiglio, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente., carica che spetta di diritto ai rappresentanti della minoranza..

Art. 22 Gruppi Consiliari

Consiglieri Comunali possono costituirsi in gruppi, dandone comunicazione per iscritto al Sindaco ed al Segretario Comunale.

Ciascun gruppo elegge un capogruppo, in difetto è considerato capogruppo di ciascun gruppo il Consigliere non Assessore che abbia riportato la più alta cifra individuale di voti.

Ai gruppi consiliari vengono attribuiti mezzi e strutture indispensabili ad assicurare l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 23 Regolamenti comunali

- Il Consiglio, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, adotta e modifica i regolamenti diretti a disciplinare:
- a) l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale ed i suoi rapporti con gli altri organi del Comune;
- b) l'organizzazione ed il funzionamento degli organi non elettivi e degli uffici comunali;
 - c) l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione.

obbligatori.

L'adozione di altri eventuali regolamenti è rimessa al voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

Art. 24 Regolamento consiliare

Il regolamento del Consiglio Comunale, nel rispetto della legge, disciplina in particolare:

- a) il funzionamento del Consiglio e delle sue commissioni, permanenti e speciali;
 - b) la pubblicità dell'attività consiliare e delle commissioni;
- d) i procedimenti relativi alla nomina ed alle designazioni di competenza consiliare;
 - f) i rapporti con gli organi di controllo, istituzioni ed aziende speciali;
- g) i procedimenti relativi ai rapporti tra il Consiglio e le istituzioni esterne al Comune.

Il regolamento consiliare disciplina in modo distinto i diritti e i doveri dei singoli consiglieri, dei gruppi consiliari, del Sindaco e della Giunta Comunale in Consiglio, dei soggetti legittimati a rappresentare in consiglio i titolari dei diritti di partecipazione ed assicura ai gruppi consiliari il diritto di portare le proprie proposte alla votazione del Consiglio.

Art.25 Nomina della Giunta

Il sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco.

I soggetti chiamati alla carica di vice Sindaco o assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente.

Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale

Art.26 La Giunta - Composizione e presidenza

La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero

massimo di sei assessori compreso il Vice Sindaco.

Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra i cittadini del Comune di Pofi. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.

I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale.

Art 27 Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge, attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.

La Giunta provvede all'approvazione dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.

Art. 28 Funzionamento della Giunta

L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.

La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-ammistrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 29 Cessazione dalla carica di assessore

Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.

Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 30 Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.

Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta

dei componenti il Consiglio.

La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari entro le 24 ore successive.

La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata

approvata la mozione di sfiducia.

Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione della carica.

Egli rappresenta il Comune ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultati connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine ai indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

Il sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni.

Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti, delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale Organo di Amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 32 Attribuzioni di Amministrazione

Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'Organo responsabile dell'Amministrazione del Comune; in particolare il sindaco:

- a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'Articolo 15 del presente statuto;
- d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

- e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore;
- g) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili

Art. 33 Attribuzioni di vigilanza

Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi del Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Articolo 34 Attribuzioni di organizzazione

Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza consiliare.

Articolo 35 Vice sindaço

Il Vice sindaco nominato tale dal sindaco è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Tali funzioni in caso di assenza o impedimento del Vice sindaco sono esercitate dagli assessori secondo l'ordine di anzianità rappresentato dall'età.

Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.

Articolo 36

Dimissioni ed impedimento permanente del sindaco

- Le dimissioni scritte del sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'Ufficio Protocollo Generale del Comune.
- Le dimissioni, una volta trascorso il termine di 20 giorni, dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
- L'impedimento permanente del Sindaco, dovuto a motivi di salute, dovrà essere certificato. Il Consiglio Comunale prende atto entro trenta giorni dalla presentazione del certificato medico stesso, al protocollo generale.
- Altre cause di impedimento permanente del Sindaco, sono accertate da una commissione, eletta dal Consiglio Comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.
- La procedura per le verifica dell'impedimento viene attivata dal vice-sindaco.
- La Commissione nel termine di trenta giorni dalla nomina, relaziona al Consiglio Comunale sulle ragioni dell'impedimento, nel rispetto della legge 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolo IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 37 Principi generali

L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) Un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) L'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia del lavoro svolto da ciascun elemento dell'apparato;
- c) L'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) Il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 38 Organizzazione degli uffici e del personale

Il Comune, in armonia ai principi del presente Statuto, disciplina con apposito regolamento l'organico del personale, la pianta organica e l'organizzazione degli uffici e dei servizi in base a criteri. di autonomia, funzionalità ed economicità della gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità..

Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.

Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Nell'attribuzione di competenze ai titolari di ciascun servizio deve essere rispettato il principio di distinzione tra la funzione di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e la funzione gestionale

Gli uffici e servizi sono organizzati in modo da assicurare l'esercizio più efficace delle funzioni loro attribuite.

Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

L'accesso al rapporto di pubblico impiego, la sua costituzione, le cause di cessazione e le garanzie del personale in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali, sono in ogni caso regolati dalla legge.

Al fine di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'Amm.ne e che emergono dalle verifiche circa la migliore distribuzione degli incarichi di lavoro in rapporto ai parametri di efficienza e funzionalità, la dotazione di personale prevista per ciascun settore della struttura organizzativa del Comune sono suscettibili di adeguamento e di ridistribuzione.

In assenza di personale di qualifica dirigenziale spetta ai responsabili la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dalla legge dallo Statuto e dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.

- Spettano ai responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amm.ne verso l'esterno, che la legge e lo Statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, di cui all'art. 51 comma 3 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, fra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell'Ente:
- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure di appalto e dì concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa,
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale,
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autentificazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di

conoscenza;

h) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o in base a questi, delegati dal Sindaco.

Le funzioni di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera c), dell'art 17 della legge 15.05.1997 n. 127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

• I responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

- La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
- Il regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce, nel rispetto delle leggi in materia, i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, altre specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
- Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli assessori per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente, ovvero purché l'Ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30/12/92 n. 504 e successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato.

Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della Giunta comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da

dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'Articolo 45 del D.Lgs. n. 504/92.

Art.39 IL SEGRETARIO COMUNALE

- Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinate dalla legge.
- I singoli regolamenti comunali, nel rispetto delle norme di legge, disciplinano l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.
- Al Segretario Comunale possono essere conferite, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art 51 bis della legge n. 142/90, inserito dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/97.
- Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51- bis della legge n. 142/90 aggiunto dell'art. 6, comma 10, della logge n. 127/97.
- Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51-bis della legge n° 142//90 aggiunto dell'art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 97, a. 127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell'incarico.

Art 40 Il Vice Segretario

Nell'ambito del personale comunale in possesso di qualifica funzionale apicale e del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di segretario comunale un dipendente, può svolgere le funzioni vicarie per coadiuvare e sostituire il segretario nei casi assenza, vacanza o impedimento, su incarico temporaneo del Sindaco. Detti incarichi non possono avere durata complessiva superiore a 45 giorni nell'anno solare..

Art.41 Forme di gestione e di collaborazione

Il Consiglio Comunale delibera l'istituzione e l'esercizio di pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche,

economiche e di opportunità sociale;

- c) a mezzo di aziende speciali, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati;
- f) a mezzo di Consorzi, convenzioni, accordi di programma, unioni di Comuni, nonche ogni altra forma consentita dalla legge
- Il Comune promuove e favorisce rapporti di collaborazione con gli altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare i servizi di interesse locale.

Art. 42 Aziende speciali

Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale; e ne approva lo Statuto

In caso di istituzioni di aziende speciali, apposito regolamento ne disciplinerà la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli, nel rispetto della normativa di cui all'art. 23 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 43 Istituzioni

Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche all loro costituzione. deliberare la costituzione di Istituzioni per la gestione di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale, prive di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.

In caso di costituzione apposito regolamento ne disciplinerà la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli, nel rispetto della normativa di cui all'art. 23 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 44 Società per azioni o a responsabilità limitata

Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente

.

provvedendo anche alla loro costituzione.

Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali Enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggiorata.

L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di Amministrazione.

Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

I Consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di Amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azione o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelata nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 45 Convenzioni

Il Consiglio Comunale su proposta della Giunta delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Le convenzioni sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

. 1

Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e con altri enti, per la gestione associata di uno o più servizi di interesse rilevante sotto il profilo economico-imprenditoriale, qualora non risulti conveniente l'istituzione di aziende speciali.

A questo fine il Consiglio Comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del Consorzio.

La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del Consorzio della trasmissione ai Comuni dagli atti fondamentali del Consorzio stesso per la loro pubblicazione negli albi pretori dagli enti contraenti.

Al Consorzio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano l'ordinamento organizzativo a funzionale nelle aziende speciali.

Art. 47 Accordi di programma

Il Sindaco per la realizzazione di opere, interventi o programmi che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di provincie e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, promuove la conclusione di 3ccordi di programma, e partecipa a quelli promossi dagli altri enti pubblici, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

Il Comune partecipa all'accordo sulla base dei deliberati assunti dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, secondo le rispettive competenze.

Qualora sussistano comprovati motivi d'urgenza il Sindaco può Partecipare all'accordo, sottoscrivendolo sotto riserva di, deliberazione di ratifica dell'organo competente.

La disciplina degli accordi di programma prevista dall'art. 27 della Legge n. 142/90, e dal presenta articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relative ad opere, interventi o programmi di competenza del Comune.

art. 48 Disposizioni relative ai procedimenti amministrativi

Il Consiglio comunale disciplina, con regolamento approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri i profili generali dei procedimenti amministrativi comunali secondo criteri di economicità, efficacia a pubblicità.

Nel regolamento debbono altresì essere determinati:

a) i criteri e la modalità cui l'amministrazione comunale dovrà attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di. qualunque genere a persone od enti pubblici e privati;

b)le regole per l'individuazione dei componenti delle commissioni di gara e di concorso; dei responsabili delle procedure di appalto e di concorso e della

stipulazione dei contratti; infine, le regole per la rotazione dei responsabili negli incarichi che comportino maggiore discrezionalità o maneggio di risorse pubbliche;

c) le regole di trasparenza per i procedimenti relativi ad appalti per forniture ad opera pubbliche, concessioni edilizie, licenze commerciali, autorizzazioni amministrative ed analoghi provvedimenti;

Art. 49 Revisore dei Conti

Il Consiglio Comunale elegge un Revisore dei Conti, prescelto in conformità a quanto dispone l'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e di statuto, al suo incarico.

Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.

Per l'esercizio delle sue funzioni il Revisore ha diritto di. accesso agli atti e documenti dell'Ente.

Il Revisore dei Conti adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

Il Revisore dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione con la quale, accompagna la proposta di. deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Al Revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'Articolo 20 del D.Lgs. 3/2/1993 n. 29.

Titolo V

FINANZA, CONTABILITA' E CONTRATTI

Art. 50 Autonomia finanziaria ed impositiva

Il Comune ha autonomia finanziaria nell'ambito delle risorse proprie e di

quelle che gli vengono trasferite.

Il Comune, inoltre, ha potestà impositiva autonoma in materia di imposte, tasse e tariffe, nei modi e limiti previsti dalla legge.

Art. 51 Ordinamento finanziario e contabile

L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge.

Il Consiglio Comunale, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, adotta apposito regolamento di contabilità.

Art. 52 Bilancio di previsione

Il Comune delibera entro il termine di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi del pareggio economico e finanziario, e gli altri fissati dalla legge.

Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Art. 53 Rendiconto della gestione

I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art.54 I contratti

Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante

contratti agli appalti di lavoro, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile procedimento di spesa.

La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente, in base alle disposizioni vigenti.

Titolo VI

REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE

Art. 55 Revisione dello Statuto comunale

L'iniziativa della revisione dello Statuto Comunale appartiene a ciascun consigliere comunale ed alla Giunta.

Prima di essere poste all'esame del Consiglio Comunale le proposte di revisione dello Statuto sono affisse nell'Albo Pretorio per almeno dieci giorni.

Il regolamento consiliare determina le modalità per l'informazione dei cittadini sulle proposte di revisione dello Statuto e sul relativo procedimento di esame.

Prima di procedere all'approvazione della proposta di revisione, il Consiglio Comunale, quando lo richiedano i due terzi dei consiglieri assegnati, sottopone le proposte di revisione dello Statuto a referendum consultivo, ovvero promuove adeguate forme di consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Regolamenti di attuazione dello Statuto

Il Consiglio Comunale procede all'approvazione dei regolamenti previsti dal presente Statuto entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Verifica dello Statuto

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio comunale promuove una sessione straordinaria per la verifica della sua attuazione predisponendo forme di consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti, ed assicurando la massima informazione dei cittadini sul procedimento di verifica e sulle sue conclusioni.

Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa del comune, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle suddette leggi